

SNAG- CONFCOMMERCIO 20123 MILANO Via S. Vito 24	SINAGI aff. SLC-CGIL 00165 ROMA Via Gregorio VII 350	UILTUCS- GIORNALAI 00145 ROMA Via G. Gozzi 35	FENAGI- CONFESERCENTI 00184 ROMA Via Nazionale 60	USIAGI- UGL 95124 CATANIA Via Orto S. Clemente 25	FeLSA CISL 00185 ROMA Via dei Mille 56
------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

Roma, 23 novembre 2016

Spettabile Agenzia di
Distribuzione

Oggetto: Art. 8 Legge 26 ottobre 2016, n. 198 “Nuove disposizioni per la vendita dei giornali”

Considerato che l’art. 8 della Legge 26 ottobre 2016, n. 198 “Nuove disposizioni per la vendita dei giornali” ha modificato la parità di trattamento prevedendo che, a partire dal primo 1° gennaio 2017, le rivendite esclusive assicurano la parità di trattamento solo alle pubblicazioni regolari e solo in occasione della loro prima immissione nel mercato, con la conseguenza che le medesime rivendite non sono tenute ad esporre e porre in vendita le pubblicazioni irregolari e quelle che risultino essere state immesse nel mercato in precedenza e possono rifiutarne la consegna

Considerato che i rivenditori di quotidiani e periodici, con decorrenza 1° gennaio 2017, daranno applicazione alle nuove disposizioni sulla vendita dei giornali, al fine esclusivo di massimizzare l’efficienza della filiera e tutelare la propria redditività d’impresa.

Considerato che, ai sensi della disposizione di Legge sopra richiamata, le imprese di distribuzione si devono adeguare a tali disposizioni.

Considerato che tutte le disposizioni contenute dell’Accordo Nazionale e negli eventuali contratti fra Distributori ed edicolanti in contrasto con le disposizioni di legge, devono intendersi invalide per contrarietà a norma imperativa.

Si invita codesta Agenzia, nel rispetto della nuova normativa di legge, nell’ambito di un rapporto di leale collaborazione tra le parti, e nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza professionale, ad adottare tutti gli accorgimenti opportuni per consentire agli edicolanti il legittimo esercizio delle facoltà riconosciute dalla legge ed, in ogni caso, si invita codesta Agenzia a indicare in sezioni distinte della documentazione contabile (bolla di consegna delle pubblicazioni periodiche):

- a) le pubblicazioni regolari, evidenziando quelle che vengono immesse per la prima volta nel mercato;
- b) le pubblicazioni irregolari ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 198/16.

Nella convinzione che codesta Agenzia si adeguerà alle disposizioni di legge nei termini normativamente previsti, si porgono cordiali saluti.

Con i migliori saluti.

SNAG-Confcommercio - *Armando Abbiati*
 SINAGI aff. SLC-CGIL - *Giuseppe Marchica*
 UILTuCS-Giornalai - *Enzo Bardi*
 FENAGI-Confesercenti - *Giovanni Lorenzetti*
 USIAGI-UGL - *Aldo Romeo*
 FeLSA CISL - *Roberto Ricciotti*